

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

Contributi -  
Prescrizione.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO

- Presidente -

R.G.N. 23669/2020

Cron.

Rep.

Dott. FABRIZIO GANDINI

- Consigliere -

Ud. 12/05/2026

CC

Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO - Pel. Consigliere -

Dott. GIOVANNI MIMMO

- Consigliere -

Dott. LUCA D'ADDARIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 23669-2020 proposto da:

rappresentato e difeso dagli avvocati  
ALESSANDRA AMATUCCI;

- **ricorrente** -

**contro**

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del  
Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa ope legis  
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- **controricorrente** -

**nonché contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche quale  
mandatario della SCCI s.p.a., rappresentato e difeso dagli  
avvocati

I,

2026

2303



avverso la sentenza n. 374/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/01/2020 R.G.N. 476/2018;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

### FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Ancona - premesso che "*con ricorso depositato il 18 aprile 2014, ( ) in opposizione all'intimazione di pagamento n. 00820149000506858000 notificatagli dall'agente della Riscossione chiedeva al Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del lavoro - per quanto qui interessa - in via principale, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla convenuta Equitalia Centro s.p.a della cartella di pagamento n. 00820060017117018503 di € 92.874,78 e di tutta la documentazione attestante la regolarità della notifica al ricorrente, di annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 00820149000506858000*" - in riforma della sentenza di primo grado (che aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento, ritenuta la decadenza dell'Agente di riscossione dal potere di emettere la cartella esattoriale in quanto la notifica eseguita nei confronti della società di fatto ( ) nell'anno 2006 era avvenuta oltre il quinquennio di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999), rigettava il ricorso ex art. 414 c.p.c.
2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione articolandolo in sei motivi.
3. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate - Riscossione (di seguito anche: ADER).
4. Resta intimato INPS, anche quale mandatario di SCCI.



5. La parte ricorrente in cassazione deposita altresì memoria. Numero sezionale 2303/2026

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo è dedotta la violazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 342, 434, 324 e 329 c.p.c.

E' lamentato che la sentenza impugnata ha errato nel rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per formazione del giudicato interno non avendo l'appellante ADER censurato la statuizione di decadenza per decorso dei termini quinquennali per l'iscrizione a ruolo della cartella e per la notifica della stessa.

2. Con la seconda doglianza è denunciata la violazione, degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 46 del 1999 e degli artt. 17 e 15, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 602 del 1973.

Nel motivo si sostiene che la sentenza impugnata è erronea laddove non ha affermato la decadenza dal potere di riscossione per mezzo ruolo con conseguente nullità della cartella e degli atti successivi.

3. Con la terza censura è lamentata la violazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 148 e 160 c.p.c.

La censura è volta a contestare la validità e l'idoneità alla interruzione della prescrizione della notifica dell'istanza di insinuazione al passivo del fallimento effettuata dall'Inps al curatore fallimentare. Tale notifica è, secondo l'assunto della parte ricorrente in cassazione, priva dei requisiti di validità, difettando sia di data che di firma, sicché essa è inesistente o quanto meno nulla, quindi inidonea alla interruzione del termine di prescrizione nel periodo che va dal 15.5.1992 al 28.1.2004.

4. Con il quarto motivo è denunciata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2272 n. 2, 2495,



2700, 2699 c.c., nonché dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 357 c.p.

E' contestata la ritualità della notifica effettuata alla società \_\_\_\_\_ il 3.11.2006; è sostenuto che la cartella è inesistente/nulla in quanto notificata alla \_\_\_\_\_, società estinta nel 2004, alla chiusura del fallimento. E' poi ulteriormente rimarcata la nullità della notifica perché effettuata da un soggetto privo dell'abilitazione a messo notificatore, sicché - si rimarca - nemmeno occorre la querela di falso al fine della contestazione. 5. Con il quinto motivo è denunciata la violazione degli artt. 139, 140, 160 c.p.c., dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.

E' dedotta la nullità della notifica effettuata da Equitalia, il 15.10.2009, a \_\_\_\_\_ essendo stato l'avviso di ricevimento, della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., consegnato a soggetto diverso che non aveva alcun legame con il ricorrente. E' insistito che non occorre querela di falso per eliminare la fede privilegiata del documento; è chiesta, poi, la sospensione del processo, essendo stata proposta querela di falso in via principale.

6. Con il sesto mezzo è censurata la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, c.p.c., degli artt. 3, comma 9 e 10, l. n. 335 del 1995, nonché degli artt. 2943, 1219 e 2945, comma 1, c.p.c.

Il motivo sostiene che i crediti vantati dall'INPS nei confronti della società \_\_\_\_\_ e, quindi, nel presente giudizio nei confronti del socio \_\_\_\_\_ sono prescritti.

E' rappresentato che la Corte territoriale, pur affermando l'applicabilità nel caso di specie del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 in luogo del precedente più



lungo termine decennale, insiste che l'interruzione della prescrizione sia intervenuta con l'atto di insinuazione al passivo, in realtà invalido, e che comunque alla data di insinuazione al passivo il sopraindicato termine fosse già prescritto. Insiste ancora che non hanno effetti interruttivi le successive notifiche del 2006-2009.

6.1. Per ragioni di ordine logico, occorre trattare preliminarmente il sesto motivo.

Emerge dalla sentenza impugnata che i crediti portati dalla cartella di pagamento innanzi indicata al punto 1 dei "fatti di causa" sono relativi all'arco temporale maggio 1989-agosto 1991 (cfr. sentenza pag. 4).

Dalla ricostruzione fattuale compiuta nel provvedimento qui in rilievo, il primo atto interruttivo è l'insinuazione al passivo fallimentare della società di fatto [redacted], insinuazione del 26 gennaio del 1999.

Ebbene, rispetto ai crediti qui in rilievo la Corte territoriale correttamente affermava (cfr. pag. 11 della sentenza) l'applicazione della prescrizione quinquennale, concentrando, tuttavia, le ragioni della decisione sulla verifica di atti interruttivi nei confronti della [redacted] (società di fatto fallita) e dei soci [redacted] e [redacted], in data successiva al 15 aprile 2004 data di chiusura del fallimento.

Del resto, è noto che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 17412/2016).

Tuttavia, nella fattispecie qui in rilievo, l'insinuazione al passivo fallimentare non ha potuto determinare detto effetto



interruttivo, in quanto – osserva il Collegio – i contributi qui in rilievo alla data della insinuazione fallimentare, come dedotto nel motivo in esame, erano già prescritti.

Ed infatti, come detto innanzi, i crediti Inps per cui è causa sono relativi all'arco temporale dal maggio 1989 all'agosto 1991, sicché, sulla scorta della ricostruzione fattuale compiuta in sentenza, recando il primo atto interruttivo la data del 26 gennaio del 1999, di insinuazione al passivo, a detta data era già maturata la prescrizione.

Infatti, come noto, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 riduceva l'originario termine di prescrizione decennale in quinquennale. Quanto poi alla decorrenza del termine di prescrizione per i contributi relativi a periodi anteriori alla data di entrata in vigore di detta legge, quali quelli qui in discussione, la questione è stata più volte esaminata e risolta da questa Corte (cfr. tra le massimate Cass. Sez. U. n. 6173/2008 e indi la successiva Cass. n. 2965/2018) che ha affermato: *<<in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall'Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente>>.*



Detto principio questa Corte condivide e fa proprio, riportandosi anche ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. alle motivazioni rese nei provvedimenti innanzi citati, ne consegue che essendo l'ultima mensilità in rilievo quella dell'agosto del 1991 e non dando atto la sentenza impugnata, come già più volte rimarcato, di eventi interruttivi anteriori alla insinuazione al passivo, alla data del 26 gennaio 1999 era già integralmente maturata la prescrizione quinquennale.

7. Alla luce di quanto innanzi il sesto motivo va accolto e detto accoglimento comporta l'assorbimento dei primi cinque motivi di ricorso.

8. Conclusivamente, accolto il sesto motivo, assorbiti gli altri, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi INPS portati dalla cartella di pagamento 00820060017117018503, per intervenuta maturazione della prescrizione.

9. Le spese seguono la soccombenza per tutti e tre i gradi di giudizio e vengono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il sesto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi Inps portati dalla cartella di pagamento 00820060017117018503; condanna, in solido, INPS, anche quale mandatario della SCCI spa, e ADER al pagamento in favore della parte ricorrente in cassazione delle spese di lite così liquidate: per il giudizio di primo grado in complessivi € 8.000 per compenso, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; per il giudizio di appello in complessivi € 9.520 per compenso, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; per il giudizio di cassazione in complessivi € 7.000 per compenso ed € 200 per



Numero registro generale 23669/2020

Numero sezionale 2303/2026

Numero di pubblicazione generale 16602/2026

Data di pubblicazione 27/05/2026

esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura  
del 15%; spese attribuite, per tutti e tre i gradi, all

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.5.2026.

La Presidente

*Rossana Mancino*

